

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA

Camera di Consiglio dd. 12.03.2024

MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso *sub* RG n. 1950/2024 pendente avanti la Sez. II Quater della società **3 ZINNEN SPA** (codice fiscale: 00414280214), con sede in via Ombrosa n. 2/F, 39038 San Candido (BZ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, signor Winkler Mark, rappresentata e difesa, giusta delega in calce ricorso originario del 12.02.2024, *sub* Rg. n. 1950/2024, dall'avv. prof. Salvatore Alberto Romano di Roma, codice fiscale: RMN SVT 48R12 B429V, e dall'avv. Meinhard Durnwalder di Bolzano, codice fiscale: DRN MHR 76T12 B220M, e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. prof. Salvatore Alberto Romano in 00162 Roma, viale XXI Aprile n. 11, per comunicazioni via fax: n. 0686389691, per comunicazioni via pec: meinhard.durnwalder@pec.weltservice.it, salvatorealbertoromano@ordine-avvocatiroma.org; **- ricorrente -**

contro il

MINISTERO DEL TURISMO (codice fiscale: 96480590585), in persona del Ministro *in carica*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma; **- resistente -**

e nei confronti di

S.I.T.A. SPA (codice fiscale: 83002430144), con sede in via Palabione, 29, 23031 Aprica (SO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Ferrazza (codice fiscale: FRR RRT 73C65 F704B) e Marcello Anastasio Pugliese (codice fiscale: NST MCL 77C0 7H501Q) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Domenico Chelini n. 3, per comunicazioni via pec: roberta.ferrazza@monza.pecavvocati.it e

marcelloanastasiopugliese@ordineavvocatiroma.org;

TAMES S.A.P.A. DI A. CITRINITI E P. D'AMICO (codice fiscale: 13127851007), con sede in via Aurelia n. 353, 00165 Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Colagrande (codice fiscale: CLG RRT 68T28 A345B) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, viale Liegi n. 35/b per comunicazioni via pec: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it; - **controinteressati** –

MONTEROSA S.P.A. (C.F. e P.IVA 00627050073), con sede in Gressoney La Trinité (AO), Località Staffal n.17, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Griselli del Foro di Milano (C.F. GRSLCU73L20E463D) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata luca.griselli@milano.pecavvocati.it;

MONTEROSA 2000 S.P.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), con sede in Alagna Valsesia (VC) – Fraz. Bonda n.19, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salina del Foro di Milano (cod. fisc. SLNMRC77R27L669N), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata marco.salina@milano.pecavvocati.it;

SOCIETÀ BELMONT FOPPOLO S.R.L. (C.F. 04213860168), con sede in Foppolo (BG), Piazzale degli Alberghi 15/D, 24010, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Dell'Anno del Foro di Firenze (C.F. DLLMRA83M41D575S; maria.dellanno@firenze.pecavvocati.it; fax 055 4620762) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata maria.dellanno@firenze.pecavvocati.it e presso il suo studio in Firenze, Viale Lavagnini n. 13,

**-interveniendi ad opponendum-
per l'annullamento, previa misura cautelare,**

oltre che del decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23 e degli altri atti impugnati con il ricorso principale *sub* R.G. n. 1950/2024, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:

- dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte di progetti per impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, presentate in riferimento all'avviso pubblico sul fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge n. 197 del 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023, ivi compreso il verbale finale (cfr. all.ti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- della nota del 05.12.2023 a firma del Presidente della Commissione con la quale il medesimo riassume i lavori svolti e riporta la graduatoria di merito approvata dalla Commissione (cfr. all. 15);
- dell'estratto della suddetta graduatoria di merito (cfr. all. 16);
- dello schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del Turismo alla parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

FATTO

Come si è già esposto nel ricorso principale, nonostante che la ricorrente 3 Zinnen Spa, con pec del 17.01.2024, avesse presentato una richiesta di accesso agli atti al fine di avere contezza delle cause di esclusione, il Ministero del Turismo non aveva dato alcuna risposta, costringendola a proporre nei termini ricorso senza avere avuto conoscenza dei verbali e degli atti del procedimento.

Solo in questi giorni, e precisamente in data 16.02.2024, l'Amministrazione resistente ha finalmente trasmesso alla società ricorrente almeno i verbali della Commissione di valutazione e l'estratto della graduatoria impugnata dal quale risultano i punteggi attribuiti alla società 3 Zinnen Spa in relazione ai criteri valutabili:

- 1) Criterio A “copertura finanziaria del programma di investimento”
la società ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 2 (e, quindi, insufficiente) per entrambi i progetti;
- 2) Criterio B “sostenibilità del piano economico finanziario” e più precisamente:
- 3) Criterio B1 “sostenibilità del piano economico finanziario”
la società ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 10 (e, quindi, buono) per entrambi i progetti;
- 4) Criterio B 2 “sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta”
la società ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 15 (e, quindi, buono) per entrambi i progetti;
- 5) Criterio C “cantierabilità dell’iniziativa e fattibilità tecnica dell’intervento”
la società ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 9 (e, quindi, sufficiente) per entrambi i progetti.

Dalla documentazione trasmessa è emerso che la società ricorrente non ha raggiunto un punteggio sufficiente nel parametro A ossia quello relativo alla capacità di finanziamento del progetto.

L'esame della documentazione, oltre a confermare la fondatezza dei motivi di gravame denunciati nell'atto introduttivo del presente giudizio, permette di precisare gli stessi e di aggiungere ulteriori censure, che si passa a denunciare in

DIRITTO

1. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti

La documentazione trasmessa conferma la fondatezza dei vizi sostenuti nel primo motivo di ricorso che, pertanto, si ripropongono con alcune precisazioni e puntualizzazioni.

L'art. 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23 (cfr. all. 2), prevede che la pubblicazione della graduatoria di cui è causa vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

In esecuzione della suddetta previsione, il Ministero ha pubblicato in data 21.12.2023 il decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, che approva la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento (cfr. all. 1).

Tuttavia, non è stato pubblicato l'elenco degli interventi non idonei e nemmeno quello degli interventi esclusi. Di conseguenza, oltre a violare il citato art. 13, il sopra richiamato decreto con la relativa pubblicazione lede anche il principio di trasparenza, correttezza e ragionevolezza dal momento che il Ministero resistente avrebbe dovuto approvare e pubblicare non soltanto l'elenco delle domande ammesse, ma anche l'elenco delle richieste non idonee, in quanto valutate con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall'avviso e quello degli interventi esclusi, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni.

Lo stesso vale per i verbali della Commissione (cfr. all.ti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) che non riportano l'elenco delle richieste non idonee, in quanto valutate con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall'avviso e quello degli interventi esclusi in quanto non ammessi a valutazione di merito con la relativa motivazione; tali richiami sono del tutto generici e privi di ogni motivazione.

Un tale *agere* amministrativo si risolve in un sostanziale depotenziamento, se non svuotamento, dei canoni generali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, poiché un tale comportamento non consente ad un soggetto escluso, come la ricorrente, di avere contezza, leggendo esclusivamente l'elenco degli ammessi al beneficio e delle cause che hanno portato alla propria esclusione.

2. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost. Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell'art. 12 legge n. 241 del 1990

Va poi ribadito il secondo motivo di impugnazione denunziato nel ricorso originario.

Come è noto, l'art. 12 della legge n. 241 del 1990 dispone:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Si è contestata nel ricorso principale la violazione di tale disposizione che di fatto ha omesso di predisporre adeguate e dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati.

A dimostrazione di ciò nel secondo motivo di ricorso si è riportata la tabella prevista all'art. 13 dell'avviso pubblico evidenziandone l'estrema genericità, non venendo precisato il parametro usato per assegnare i singoli punti. Appare palese, quindi, la sua inadeguatezza al fine di rendere chiara la valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice e ciò in contrasto con la costante giurisprudenza secondo cui la predisposizione delle griglie di valutazione deve essere tale da consentire *“di rendere intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione viene concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli obiettivi*

(*strategico e operativo*) *perseguiti*” (cfr. TAR Lazio, Sez. II Quater, 15.12.2023, n.19030).

Nei verbali oggi depositati manca qualsiasi indicazione sul punto che possa in qualche modo legittimamente sopperire a tale lacuna.

Pertanto, questa parte dell’avviso impugnato, così come i verbali della Commissione, non solo sono illegittimi, ma violano anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e l’art. 97 Cost., sia sotto il profilo della imparzialità che del buon andamento.

Come già si è denunciato nel ricorso principale la mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia l’avviso ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento dal momento che non è in alcun modo possibile comprendere l’*iter* seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi.

Oggi lo stesso discorso può essere fatto anche per i verbali della Commissione. Infatti, la Commissione ha del tutto omesso di stabilire in base a quali criteri avrebbe attribuito i singoli punti ed ha assegnato il punteggio finale, mentre è evidente che al punteggio numerico devono accompagnarsi ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire dall’esterno la motivazione del giudizio valutativo.

In sostanza, il mero punteggio numerico costituisce esternazione del risultato, ma non della motivazione del giudizio valutativo e nulla di tutto ciò è rinvenibile nell’istruttoria procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento finale impugnato.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente

Come si era agevolmente potuto ritenere nel denunciare questo terzo motivo, l’acquisizione degli atti del procedimento ha dimostrato che l’esclusione dei progetti proposti dalla società ricorrente è frutto dei vizi di eccesso di potere indicati in rubrica.

A questo proposito si rileva che il criterio di valutazione A “*Copertura finanziaria del programma di investimento*”, dove per “*Copertura finanziaria del programma di investimento*” si intende la “*capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto*”, è stato valutato con un punteggio pari a 2, insufficiente per garantire la finanziabilità dell’investimento.

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023 si legge che gli indicatori del criterio A “*Copertura finanziaria del programma di investimento*” sono “*(capitale proprio/investimento totale)*” (cfr. all. 10).

Dal momento che, come evidenziato dalla ricorrente nelle domande presentate (cfr. all. 3 domanda relativa al progetto di sostituzione dello Skilift Porzen, modulo A, copertura finanziaria del programma di investimento pag. 284 e ss; cfr. all. 4 domanda relativa al progetto di ampliamento della rete di cannoni da neve, modulo A, copertura finanziaria del programma di investimento pag. 267 e ss) e nel bilancio depositato, la stessa ha una liquidità aziendale al 31 maggio 2023 pari ad €uro 18.998.495,94 ed al 31 maggio 2022 disponeva di €uro 17.662.308,61 è del tutto incomprensibile l’attribuzione di soli 2 punti in relazione alla copertura finanziaria del programma di investimento.

Inoltre, tale punteggio risulta incomprensibile e del tutto in contraddizione con le valutazioni dell’Amministrazione per il Criterio B.1 (economicità della proposta) e il Criterio B.2 (sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta) per i quali le valutazioni sono state:

Criterio B.1: punteggio 10, valutazione “buona”

Criterio B.2: punteggio 15, sostenibilità “buona”

In particolare, nel Criterio B.2 “*il proponente deve fornire informazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che saranno apportate in società a titolo di capitale proprio e/o di credito (finanziamenti bancari a breve, medio/lungo termine) per garantire la sostenibilità per tutta la durata dell’investimento*”.

La valutazione sulla sostenibilità dell'intervento non può, quindi, prescindere dall'analisi dei dati forniti per la valutazione del Criterio A.

È evidente, pertanto, la contraddizione nella valutazione in capo al criterio A.

Altresì evidente è che il punteggio attribuito alla ricorrente è frutto di travisamento di fatti e carenza di istruttoria. È sufficiente confrontare i bilanci sociali e la relazione contenuta nel modulo A delle domande presentate dalla ricorrente per rendersi conto che la società ricorrente era ed è certamente in condizioni tali da non potere non vedersi assegnato un punteggio più che sufficiente rispetto al criterio A.

Per poi non dire che, comunque, un punteggio tanto basso rispetto ad una situazione economico aziendale più che soddisfacente necessitava almeno di un'adeguata motivazione.

Il provvedimento finale esclude, invece, senza motivare i progetti dal finanziamento e non vi sono neppure elementi per verificare l'*iter* logico seguito dai Commissari nella valutazione.

Si noti, infine, che il punteggio di 2 punti relativo al criterio A risulta, del tutto inspiegabilmente, attribuito alla società '*a mano*' mentre gli altri punteggi sono stati inseriti al computer.

Anche sotto questo profilo non si comprende come la Commissione che avrebbe dovuto lavorare congiuntamente, pur a distanza, condividendo i punteggi abbia inserito i punteggi in questo modo.

4. Violazione di legge. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione dell'art. 13, comma 5 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Dalla lettura dei verbali della Commissione e delle cause relative alla propria esclusione emerge in modo lampante che la valutazione effettuata dalla Commissione sui progetti della ricorrente è manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che quanto eccepito non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale

alternativa a quella proposta dalla Commissione nei provvedimenti conclusivi del procedimento.

Infatti, da un'attenta analisi dei progetti presentati dalla ricorrente e dalle sopra riportate griglie di valutazione si può *ictu oculi* concludere che i progetti presentati avrebbero meritato un punteggio complessivo sufficiente all'ammissione al finanziamento. In particolare, il punteggio di 2 punti relativo al criterio A è manifestamente irragionevole.

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023 (cfr. all. 10), si legge che gli indicatori del criterio A "*Copertura finanziaria del programma di investimento*" sono "*(capitale proprio/investimento totale)*".

Si noti che i bilanci depositati con la domanda dimostrano, senza alcun'ombra di dubbio, che la gestione finanziaria dell'azienda è solida e che la stessa possiede una liquidità pari ad €uro 18.998.495,94. Pertanto è del tutto incomprensibile il punteggio di 2 attribuito alla ricorrente in relazione alla copertura finanziaria del programma di investimento.

Si noti infine, che nel verbale n. 5 del 09.11.2023, firmato il 21.11.2023 (cfr. all. 12), la Commissione evidenzia che in relazione al criterio A il lavoro istruttorio debba meglio evidenziare i parametri che misurano la capacità di autofinanziamento da parte dei singoli soggetti proponenti e la tempistica prevista nel cronoprogramma e la disponibilità immediata per le autorizzazioni degli interventi.

In relazione a ciò preme mettere in luce che secondo l'avviso il criterio A riguarda esclusivamente la copertura finanziaria dell'intervento, mentre la tempistica prevista nel cronoprogramma e la disponibilità immediata per le autorizzazioni degli interventi riguardano il criterio C. Questa commistione tra i criteri è del tutto incomprensibile oltre che in netto contrasto con l'avviso.

Sul piano procedimentale è evidente che l'alterazione postuma dei criteri di attribuzione dei punteggi, in netto contrasto con quanto previsto dall'avviso, rende del tutto illegittima l'attività della Commissione.

Si noti che in relazione al criterio C la ricorrente ha ricevuto, comunque, un punteggio sufficiente per entrambi i progetti.

5. Primo motivo aggiunto. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione degli art. 12 e 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Ai motivi già proposti nel ricorso originario, vanno poi aggiunti i seguenti ulteriori motivi che oggi è possibile formulare avendo avuto conoscenza dei verbali della Commissione.

Nel verbale n. 1 del 28.07.2023 (cfr. all. 8) la Commissione afferma che avrebbe lavorato congiuntamente al fine di definire un metodo di valutazione uniforme sulle domande.

La Commissione afferma, inoltre, che al termine dell'analisi di tutte istanze attribuirà i punteggi a ciascuna domanda ed esprimerà una valutazione definitiva.

Tuttavia, da nessun verbale risulta il lavoro congiunto svolto dalla Commissione sulle singole istanze, anzi come si vedrà in seguito, la Commissione, sembra addirittura aver delegato ad altri l'istruttoria procedimentale.

6. Secondo motivo aggiunto. Sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione degli art. 12 e 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 2 del 05.10.2023 (cfr. all. 9) si legge che la Commissione procede nell'esame delle seguenti domande identificate dai protocolli assegnati dalla piattaforma attraverso la quale sono state presentate e, in particolare, esamina tre domande.

Successivamente, il dottor Dicorato si rende disponibile ad elaborare e trasmettere ai membri della Commissione uno schema che riassume i criteri di valutazione e premiali, che possa agevolare i lavori e consentire di individuare degli indicatori di sintesi mirati ad una valutazione il più possibile oggettiva.

Pertanto, è evidente e comprovato che i lavori della Commissione sono iniziati senza che la stessa avesse condiviso e predeterminato dei criteri di valutazione e premiali.

7. Terzo motivo aggiunto. Sotto altro distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione degli art. 12 e 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023 (cfr. all. 10) il dottor Dicorato evidenzia di aver aggiornato la scheda inserendo i seguenti indicatori:

- 1) indicatore del criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento”: indice di copertura autonoma degli investimenti (capitale proprio/investimento totale);
- 2) indicatore del criterio B1 “Sostenibilità del piano economico finanziario”: DSCR (cash flow operativo/quota capitale + quota interessi).

Il verbale prosegue poi con il Presidente che informa la Commissione che, a seguito di un incontro con il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale del Ministero del Turismo, è stato stabilito di affiancare alla Commissione un gruppo di lavoro che si occupi delle istruttorie tecniche delle istanze.

Il dottor Nepomuceno ritiene che, nello specifico, il suddetto gruppo potrebbe occuparsi della misurazione del DSCR (criterio B1) e della congruità dei preventivi di spesa.

Dunque, a lavori già iniziati, cadendo nei vizi denunciati in rubrica, la Commissione ha radicalmente modificato le modalità cui doveva attenersi, agendo in perfetta antitesi con il dettato del primo comma dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. E la modifica effettuate *ex post* invece che, come vuole la legge, *ex ante*, non poteva essere più radicale: è stata affiancata alla Commissione una c.d. "Segreteria Tecnica", nominata con Decreto del Segretario Generale prot. n. 27241 del 23.10.2023.

Va aggiunto che non senza ragione si è posta tra virgolette la denominazione "Segreteria Tecnica", perché a leggere tutti i verbali della Commissione risulta che la c.d. Segreteria più che una segreteria ha svolto in autonomia le funzioni che avrebbe dovuto svolgere la Commissione. Invero, l'art. 12 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, prevede che *"le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 11 sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo"* e l'art. 13 prevede che *"le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente art. 12, sono valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero. Gli altri due componenti sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*.

In attuazione dei suddetti articoli la Commissione, nel verbale n. 1 del 28.07.2023 (cfr. all. 8), aveva stabilito che il RUP dovesse occuparsi della verifica di ammissibilità formale delle domande, mentre la Commissione si sarebbe occupata della valutazione. Pertanto, la suddetta Segreteria Tecnica non era, in realtà, prevista da nessuna norma della procedura.

In subordine deve eccepirsi che, anche a voler ammettere la correttezza della nomina della c.d. "Segreteria Tecnica", tuttavia è evidente che la Commissione avrebbe dovuto stabilirne con chiarezza e

definirne la relativa competenza, con riferimento alla sua attività nell'ambito della procedura che ci occupa. Invece dai verbali questi aspetti mancano del tutto, dando luogo ad ulteriori vizi di eccesso di potere e violazione di legge.

8. Quarto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione degli art. 12 e 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

8.1. Nel verbale n. 4 del 06.11.2023 (cfr. all. 11) il dottor Nepomuceno riferisce che la Segreteria Tecnica ha predisposto uno schema di livello istruttorio nel quale sono stati riportati i risultati dell'analisi svolta a tutt'oggi su 61 istanze che può costituire una base di partenza per il successivo approfondimento da parte della Commissione mirato a valutare la qualità dell'interventi proposti.

Pertanto, è del tutto evidente che la Segreteria Tecnica è partita ad analizzare le domande senza che fosse chiaramente definito il suo ambito di analisi e senza che le fossero date indicazioni.

Il dottor Blasioli illustra lo schema istruttorio tecnico elaborato dalla Segreteria Tecnica evidenziando che lo studio si basa sui criteri previsti dall'avviso ovvero A, B1, B2, C oltre ai criteri premiali.

L'ingegner Passaniti evidenzia che la Commissione aveva individuato nell'ambito del criterio C, la disponibilità delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'interventi proposti (in particolare la documentazione attestante l'immunità dal rischio di frane valanghe).

Il dottor Dicorato evidenzia che, nell'ambito degli aspetti finanziari, la Commissione aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione, la capacità e la misura di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

Il dottor Nepomuceno, in considerazione degli indirizzi già espressi dalla Commissione [N.d.R.: *Quando? Dove? Nei verbali non ve n'è*

traccia], ritiene necessario che l'analisi istruttoria della Segreteria Tecnica debba essere rivista alla luce di tali indicazioni:

- criterio C relativamente alla presenza di autorizzazioni;
- criteri A, B1 e B2 relativamente alla capacità in misura di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

Ciò premesso il Presidente della Commissione chiede al Dottor Biasioli di rendere disponibile tale nuova analisi riferita alle 39 stanze indicate come ammissibili dal RUP per il prossimo incontro previsto per giovedì 09.11.2023.

Dunque, quando la Segreteria Tecnica aveva analizzato ben 61 domande delle 68 presentate, la Commissione ha chiesto che tali domande fossero riviste alla luce delle sopra richiamate indicazioni. Ancora una volta, dunque, si è di fronte all'ennesima dimostrazione che non solo la Commissione non ha operato previa predeterminazione dei criteri e delle modalità di azione violando l'art. 12 della legge n. 241 del 1990, ma ha violato ogni principio di trasparenza e correttezza ed ogni garanzia di imparzialità, intervenendo a modificare le modalità d'azione dopo avere già esaminato e conosciuto alcune delle domande oggetto di valutazione e quindi dando indicazioni perché si rivedesse quanto effettuato in un momento in cui ogni 'revisione' non poteva non essere condizionata dalla conoscenza di 61 delle 68 domande esaminate.

8.2. Analogo vizio si riscontra anche esaminando il verbale successivo.

Nel verbale n. 5 del 09.11.2023 (cfr. all. 12) il dottor Biasioli illustra il prospetto predisposto dalla Segreteria Tecnica riferito alle 39 istanze rispetto alle quali il gruppo ha espresso parere favorevole in termini di ammissione formale.

La Commissione, analizzando il lavoro istruttorio rappresentato dalla Segreteria Tecnica evidenzia che in relazione al criterio A il lavoro istruttorio debba meglio evidenziare quanto già condiviso dalla Commissione in relazione a:

- i parametri che misurano la capacità di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti;
- la tempistica nel cronoprogramma e la disponibilità immediata delle autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi.

Oltre a ciò, laddove applicabile (ovvero per la tipologia di investimenti ammissibili *ex art. 6 lett. B dell'avviso*) è opportuno raffrontare i preventivi con i costi convenzionali predisposti dalla Provincia autonoma di Bolzano al fine di lasciare tale valutazione agli atti dei lavori istruttori della Commissione.

La Commissione auspica che la Segreteria Tecnica sia in grado di fornire per la prossima riunione una appropriata analisi tecnica impostata secondo quanto sopra riportato affinché la stessa possa esprimersi sui singoli interventi opposti al fine di predisporre la relativa graduatoria.

Pertanto, al 09.11.2023 la Commissione dà alla Segreteria tecnica nuove indicazioni sull'analisi delle domande.

9. Quinto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della *lex specialis*. Violazione degli art. 12 e 13 dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 7 del 01.12.2023 (cfr. all. 14) la Commissione approva i progetti ammessi e chiude i lavori.

Per la prima volta in tale verbale finale vengono almeno 'chiamati per nome' tutti i soggetti proponenti, sia pure in un mero elenco contenente esclusivamente il "*N. protocollo*" e la "*denominazione soggetto proponente*". Nei verbali precedenti, infatti, troviamo citati n. 3 soggetti nel verbale n. 2; n. 5 proponenti nel verbale n. 3; e nessun altro!

Tra l'altro non si evince nemmeno in quale seduta siano stati valutati i progetti della ricorrente e come.

Dalla lettura degli estratti dei verbali della Commissione sopra riportati non emerge mai quale sia stato il lavoro congiunto della Commissione in relazione alle domande e ai progetti presentati nemmeno rispetto alla valutazione effettuata dalla Segreteria Tecnica. Non vengono proprio mai citati i progetti che avrebbero dovuto essere oggetto della valutazione della Commissione.

Non risulta dai verbali effettuata alcuna successiva analisi o approfondimento rispetto al lavoro effettuato dalla Segreteria Tecnica. Anzi, dai verbali non emerge neppure in modo esaustivo e preciso il lavoro svolto dalla Segreteria Tecnica. I verbali si limitano a lacunosi estemporanei richiami al lavoro della c.d. Segreteria, effettuati in modo del tutto generico.

Non risultano nemmeno i punteggi e la valutazione finale sui singoli progetti che nel verbale n. 1 la Commissione aveva detto che avrebbe fatto.

Per non incorrere in plateali vizi di legittimità, invece, dai verbali e dal verbale finale avrebbe dovuto risultare il lavoro della Commissione in termini tale da potere consentire la verifica, sia pure *ab extrinseco*, dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità con cui la Commissione ha valutato le singole istanze.

Al contrario nel procedimento amministrativo per cui è causa nulla di tutto ciò è rinvenibile.

È, pertanto, del tutto evidente che l'istruttoria procedimentale non si è svolta in modo ragionevole e ordinata fin dall'inizio del procedimento, ma è stata caratterizzata da confusione e superficialità fin da subito e fino alla conclusione del procedimento stesso.

In definitiva da un'analisi dei verbali e dei lavori svolti dalla commissione emerge in modo lampante l'eccesso di potere e l'assoluta violazione delle norme che disciplinano le procedure concorrenziali che dovrebbero invece consentire a chi partecipa di conoscere il modo in cui è stata valutata la propria domanda.

Istanza istruttoria

Si ribadisce la necessità che codesto Ill.mo Tribunale ordini al Ministero del Turismo il deposito in giudizio degli atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza ed in particolare lo schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, ma non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del Turismo alla ricorrente.

Istanza cautelare

La ricorrente insiste per la concessione di un'idonea misura cautelare, anche nella forma della ammissione con riserva, considerando che la copertura finanziaria è tale da potere inserire anche il progetto della ricorrente senza necessità di incidere sulle domande accolte.

Sul punto, precisiamo che, solo per cautela, si è provveduto a notificare il ricorso originario - e oggi i presenti motivi aggiunti - a due dei proponenti inseriti nella graduatoria approvata dalla Commissione, con richiesta di eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Infatti, ci rimettiamo al Collegio per la valutazione se i titolari dei progetti accolti siano giuridicamente da considerare "controinteressati", in presenza di un procedimento che, vista la sufficienza dei fondi (risultano impegnati solo 147.987.525,76 euro dei 200.000.000,00 euro previsti per gli anni 2023-2026), va considerato come a carattere idoneativo.

Si tenga inoltre conto del fatto che i progetti della ricorrente prevedono una richiesta di finanziamento di €uro 5.297.846,88 per la sostituzione dello Skilift Porzen e di €uro 1.342.559,15 per l'ampliamento della rete di cannoni da neve.

Quanto al *fumus boni juris* si rinvia a quanto sopra illustrato; mentre in relazione al *periculum in mora* va sottolineato il pregiudizio grave che deriva alla Società ricorrente dal non potere portare avanti i progetti per impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale proposti, restando esclusa dai Fondi per gli anni 2023-2026.

PQM

e per quelli denunciati nel ricorso originario la società 3 Zinnen Spa, come sopra rappresentata e difesa, chiede, previa concessione di idonea misura cautelare, e previa istruttoria, l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e con il ricorso introduttivo del giudizio. Con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre CPA ed IVA ed oltre alle successive occorrente.

Ai sensi di legge non è dovuto il contributo unificato in quanto il presente atto non introduce nuove domande.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti ulteriori documenti:

8. verbale della Commissione n. 1 del 28.07.2023, firmato il 16.10.2023;
9. verbale della Commissione n. 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023;
10. verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023;
11. verbale della Commissione n. 4 del 06.11.2023, firmato il 21.11.2023;
12. verbale della Commissione n. 5 del 09.11.2023, firmato il 21.11.2023;
13. verbale della Commissione n. 6 del 20.11.2023, firmato il 08.12.2023;
14. verbale della Commissione n. 7 del 01.12.2023, firmato il 08.12.2023;
15. atto di trasmissione della graduatoria del 05.12.2023;
16. estratto della graduatoria.

Bolzano, Roma lì 05.03.2024.

(avv. Meinhard Durnwalder)

(prof. avv. Salvatore Alberto Romano)